



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Venezia

Il Giudice dott.ssa [redacted]  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 11080/2015 del ruolo generale promossa  
da

[redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr. e  
dif. dagli Avv.ti [redacted] e [redacted] di Bolzano ed elettivamente  
domiciliata come in atti, giusta procura a margine dell'atto di citazione

parte attrice

contro

[redacted] rappr. e dif. dall'avv. Lorenzo Magrini ed elettivamente  
domiciliata presso lo studio dello stesso in Venezia- Mestre, Piazza Ferretto n. 4

parte convenuta

in punto: Giudizio di merito a seguito di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc.

\* \* \*

Conclusioni di parte attrice:

- rigettare tutte le domande formulate da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le causali di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare che [redacted] vanta un credito di Euro 174.338,70-  
, oltre ad interessi di mora, come da contratto, dalla data di risoluzione al saldo, o altra  
maggiore o minore somma da determinarsi dal Giudice all'esito dell'istruttoria, nei  
confronti del Sig. [redacted], nato in [redacted] il 01 marzo 1966 CF [redacted]  
[redacted], per le causali di cui in narrativa dell'atto di citazione e della presente  
memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc, (in dipendenza del contratto di mutuo per cui è  
causa e successiva risoluzione, oppure, in via subordinata e per la denegata ipotesi di  
accoglimento della domanda di nullità *ex adverso* formulata, a titolo restitutorio);
- accertare e dichiarare il diritto di [redacted] di procedere esecutivamente  
nei confronti del convenuto Sig. [redacted] per le causali di cui in narrativa;



- accertare e dichiarare la legittimità dell'instaurato procedimento esecutivo sub RG 342/2010 Tribunale di Venezia;

- dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza - provvedimento di data 22 ottobre 2015 del Giudice dell'Esecuzione Dott. Roberto Simone, emesso nell'ambito del procedimento sub RG 342/2010 Tribunale di Venezia, con il quale è stata disposta la sospensione del procedimento esecutivo, per le causali di cui in narrativa, e per l'effetto

- disporre che l'ordinanza - provvedimento di data 22 ottobre 2015 del Giudice dell'Esecuzione Dott. Roberto Simone, emesso nell'ambito del procedimento sub RG 342/2010 Tribunale di Venezia, con il quale è stata disposta la sospensione del procedimento esecutivo deve essere revocato e/o annullato;

- disporre la prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare sub RG 342/2010 Tribunale di Venezia;

in via subordinata

- accertare e dichiarare che [REDACTED] vanta un credito di Euro Euro 174.338,70-, oltre ad interessi di mora, come da contratto, dalla data di risoluzione al saldo, o altra maggiore o minore somma da determinarsi dal Giudice all'esito dell'istruttoria, nei confronti del Sig. [REDACTED], nato in [REDACTED] il 01 marzo 1966 CF [REDACTED] per le causali di cui in narrativa dell'atto di citazione e della presente memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc, (in dipendenza del contratto di mutuo per cui è causa e successiva risoluzione, oppure, in via subordinata e per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda di nullità ex adverso formulata, a titolo restitutorio);

e per l'effetto

- condannare il Sig. [REDACTED], nato in [REDACTED] il 01 marzo 1966 CF [REDACTED] [REDACTED] alla corresponsione in favore di [REDACTED] del predetto importo;

- accertare e dichiarare il diritto di [REDACTED] di procedere ad esecuzione forzata per il predetto importo nei confronti del Sig. [REDACTED]

- accertare e dichiarare la legittimità dell'instaurato procedimento esecutivo sub RG 342/2010 Tribunale di Venezia;

- dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza - provvedimento di data 22 ottobre 2015 del Giudice dell'Esecuzione Dott. Roberto Simone, emesso nell'ambito del procedimento sub RG 342/2010 Tribunale di Venezia, con il quale è stata disposta la sospensione del procedimento esecutivo, per le causali di cui in narrativa, e per l'effetto

- disporre la revoca e/o l'annullamento dell'ordinanza - provvedimento di data 22 ottobre 2015 del Giudice dell'Esecuzione Dott. Roberto Simone,



emesso nell'ambito del procedimento sub RG 342/2010 Tribunale di Venezia, con il quale è stata disposta la sospensione del procedimento esecutivo;

- disporre la prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare sub RG 342/2010 Tribunale di Venezia;

in ogni caso

- con vittoria di spese, diritti ed onorari, come per legge.

IN VIA ISTRUTTORIA

si insiste per l'ammissione della CTU contabile sugli estratti conto in atti al fine di confermare l'importo indicato come dovuto a [redacted] dal Sig. [redacted] in sede di atto di precetto, oppure al fine di indicare il diverso importo dovuto (e ciò sia con riferimento alla tesi sostenuta da parte attrice della piena validità del contratto, sia per la denegata ipotesi in cui dovesse essere dichiarata la nullità di talune clausole o dell'intero testo contrattuale).

Conclusioni di parte convenuta:

Nel Merito: a) respingersi le domande tutte formulate da [redacted] nei confronti di [redacted] perché infondate in fatto ed in diritto e per gli effetti dichiarare l'assenza, in capo a [redacted], del diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del signor [redacted] per tutti i motivi esposti nel presente atto;

b) accertarsi e dichiararsi la nullità del contratto di mutuo fondiario n. 3 234 131 5, stipulato in data 07.07.2005, tra [redacted] ed il sig. [redacted] per i motivi indicati nella narrativa dell'atto e per l'effetto dichiarare l'assenza in capo a [redacted], del diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del signor [redacted] per tutti i motivi esposti nel presente atto;

c) accertata la nullità del contratto di mutuo fondiario n. 3 234 131 5, stipulato in data 07.07.2005, tra [redacted] ed il sig. [redacted] per i motivi indicati nella narrativa dell'atto, dichiarare la nullità dell'atto di consenso a iscrizione ipotecaria a garanzia del prestito sottoscritto dal sig. [redacted] con [redacted] in data 7.7.2005, e, per gli effetti, dichiarare l'estinzione e/o disporre la cancellazione dell'ipoteca iscritta da [redacted] ai danni del sig. [redacted] con l'atto di consenso ad iscrizione di ipoteca a garanzia del prestito del 07.07.2005;

d) accertarsi e dichiararsi la nullità ex art. 1815, co. 2, c.c. della clausola relativa ai tassi di interesse pattuiti dalle parti nell'ambito del contratto di mutuo fondiario n. 3 234 131 5, stipulato in data 07.07.2005, tra [redacted] ed il sig. [redacted] come meglio descritto in atti, e conseguentemente azzerare tutti gli interessi di cui al



piano di ammortamento del mutuo predetto, e per l'effetto dichiarare l'assenza in capo a [REDACTED], del diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del signor Bousselham Omar per tutti i motivi esposti nel presente atto;

In Via Subordinata: previo accertamento della nullità della clausola relativa ai tassi di interesse pattuiti dalle parti nell'ambito del contratto di mutuo fondiario n. 3 234 131 5, stipulato in data 07.07.2005, tra [REDACTED] ed il sig. [REDACTED] come meglio descritto in atti, diminuirsi la somma che eventualmente verrà accertata dovuta dal signor [REDACTED] alla società [REDACTED], in considerazione di quanto previsto dall'art. 1815, co. 2, c.c. o nella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, per tutti i motivi dedotti.

In ogni caso: spese e competenze di lite completamente rifeuse.

In Via Istruttoria: disporsi CTU contabile tesa a stabilire le modalità di calcolo degli interessi dall'inizio del contratto di mutuo fondiario n. 3 234 131 5, stipulato in data 07.07.2005, tra [REDACTED] ed il sig. [REDACTED] e a comparare i tassi di interesse convenuti, e/o effettivamente applicati dalla mutuante, con il c.d. "tasso soglia usura" di riferimento ex Legge n. 108/96, con conseguente quantificazione delle somme illegittimamente addebitate alla mutuataria per tutte le causali su esposte, con azzeramento degli interessi applicati nel periodo di riferimento in caso di superamento di detto tasso soglia, tenendo in considerazione anche quanto disposto dalla Suprema Corte nella sentenza n. 350/13 e n. 46669/11 Sez. Penale.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di precetto notificato in data 16 marzo 2010, la [REDACTED] intimava a [REDACTED] il pagamento dell'importo di Euro 174.338,70, oltre ad interessi dal dovuto al saldo.

L'azione esecutiva veniva intrapresa in forza di atto notarile di consenso ad iscrizione di ipoteca a garanzia di prestito di data 07.07.2005, del dott. [REDACTED] Notaio in Pordenone, rep. 99720, Racc. 22050. Seguiva l'instaurazione del procedimento esecutivo immobiliare sub RG 342/2010 Tribunale di Venezia.

Con ricorso ex art. 615 cpc l'esecutato proponeva opposizione all'esecuzione esponendo di avere sottoscritto, in data 07.07.2005, un contratto di mutuo fondiario con la Banca odierna attrice, in forza del quale gli era stata erogata la somma di euro 170.000,00 e a garanzia del quale aveva concesso alla Banca ipoteca. Allegava che a tale contratto di mutuo fondiario risultava collegato un contratto di risparmio edilizio, stipulato con la medesima Banca, disciplinato dalla legge tedesca.

Precisava di non essere stato in grado di onorare regolarmente le rate di contratto e lamentava i seguenti profili di opposizione:



- 1) Nullità del contratto di risparmio edilizio per difetto di sottoscrizione e quindi per mancanza del requisito di forma prescritto dalla legge; la nullità del contratto di risparmio si edilizio ripercuoterebbe sul contratto di mutuo, trattandosi di negozi collegati. In particolare, l'assenza del contratto di risparmio edilizio renderebbe il contratto di mutuo totalmente indeterminato sia per quanto riguarda la durata che in relazione agli interessi applicabili.
- 2) Indeterminatezza del contratto di mutuo in ordine alle clausole inerenti la durata del contratto, il tasso applicabile e le clausole relative all'ammortamento;
- 3) Carattere usurario degli interessi moratori applicati al contratto di mutuo.

Si costituiva la Banca contestando integralmente l'opposizione.

Con ordinanza del 22.10.2015 (doc. n. 6 [redacted]), poi confermata in sede di reclamo in data 21.12.2015 (doc. n. 9 parte convenuta) veniva sospesa l'esecuzione.

Con atto di citazione notificato il 21.12.2015 la Banca instaurava la presente fase di merito, riproponendo le difese ed eccezioni già svolte nella precedente fase e chiedendo:

- l'accertamento del proprio diritto di credito per capitale e interessi, come da contratto di mutuo, da ritenersi risolto per inadempimento del mutuatario;
- il conseguente accertamento del diritto di procedere esecutivamente nei confronti del convenuto;
- la prosecuzione della procedura esecutiva, previa revoca dell'ordinanza di sospensione.

Si è costituito [redacted] riproponendo le medesime domande svolte nella precedente fase, chiedendo il rigetto delle domande della Banca e l'accertamento della nullità dei contratti per i motivi già esposti in sede di ricorso ex art. 615 cpc.

Nella memoria ex art. 183, VI comma, cpc, la Banca ha integrato le proprie conclusioni, chiedendo, in via subordinata e per la denegata ipotesi di ritenuta nullità dei contratti per cui è causa, l'accertamento proprio del credito nei confronti del convenuto a titolo restitutorio, pari al medesimo importo azionato in sede esecutiva.

La Causa veniva trattenuta in decisione senza svolgimento di attività istruttoria successiva allo scambio di memorie ex art. 183, VI comma, cpc.

\* \* \*

Prima di passare all'esame delle domande proposte, è opportuno procedere ad analizzare l'operazione economica posta in essere dalle parti, che è data dalla stipulazione di due contratti pacificamente tra loro collegati: un contratto di risparmio edilizio, che trova le proprie origini nella legislazione tedesca, ed un successivo contratto di mutuo fondiario.

Partendo dalla disamina del contratto di risparmio edilizio, va detto che lo stesso è disciplinato dalla legge tedesca del 16 novembre 1972, denominata "LEGGE SULLE



CASSE DI RISPARMIO EDILIZIO FINANZIAMENTO EDILIZIO -  
RISPARMIO EDILIZIO

CASSE DI RISPARMIO EDILIZIO” e successive modifiche .

Ai sensi del §1, punto 2 della predetta legge << Il “risparmiatore edilizio” è chi stipula con una cassa di risparmio edilizio un contratto mediante il quale egli, dopo aver effettuato depositi di risparmio edilizio, acquisisce il diritto di ottenere un mutuo di risparmio edilizio (contratto di risparmio edilizio)>>.

L’operazione di finanziamento, nella sua struttura originaria, si articola in due fasi distinte:

- la fase di accumulo, durante la quale il risparmiatore deposita presso la Banca, mediante versamenti rateali, un capitale remunerato ad un tasso di interessi prefissato, finalizzato all’ottenimento del mutuo;
- una seconda fase di assegnazione che si determina quando la resa del risparmio (ossia l’ammontare del “risparmio accumulato” ed il periodo di risparmio) si trova in congruo rapporto con la resa del mutuo; rapporto, questo, che si determina secondo una formula matematica contrattualmente prevista, e perciò predeterminabile negli esiti temporali, in tale momento, l’intermediario finanziario mette la somma depositata a disposizione del cliente, assegnandogli un mutuo per l’acquisto di un’immobile, per un importo pari alla differenza tra l’importo complessivo definito al momento della stipula del contratto di risparmio edilizio ed il “risparmio accumulato”.

Il contratto di risparmio edilizio può essere riconducibile, ed è stato ricondotto dalla dottrina e giurisprudenza di merito che si sono occupate della materia, al contratto italiano di deposito bancario, di cui all’art. 1834 cc, ai sensi del quale la Banca acquista la proprietà del denaro, assumendo contestualmente l’obbligo di restituirlo nella stessa specie monetaria alla scadenza del termine convenuto oppure a richiesta del depositante ( termine che, nel contratto di risparmio edilizio, viene identificato nella data di assegnazione).

L’erogazione del mutuo definitivo avviene con il raggiungimento dell’assegnazione.

Al contratto di risparmio edilizio nella struttura originaria, come sopra descritta, può affiancarsi un ulteriore contratto, che ha trovato una certa divulgazione in Italia, in forza del quale il cliente riceve immediatamente, a titolo di prefinanziamento, una somma pari a quella sottoscritta con il contratto di risparmio edilizio, impegnandosi a pagare esclusivamente gli interessi corrispettivi sul capitale erogato, ed affiancando al pagamento di detti interessi il versamento delle rate di risparmio edilizio.

Tale contratto di prefinanziamento viene denominato, nella prassi contrattualistica, contratto di “mutuo immediato” e, pur rimanendo distinto dagli altri contratti, ne resta



funzionalmente collegato, essendo poi estinto per mezzo della provvista erogata con il mutuo di assegnazione.

Il mutuo immediato viene poi garantito mediante la concessione di un'ipoteca volontaria di primo grado sull'immobile acquistato con l'importo ricevuto.

Solo all'esito dell'assegnazione, cui consegue la decorrenza del mutuo di assegnazione, inizierà l'ammortamento del capitale ricevuto a mutuo, pari all'importo risultante della compensazione la somma ottenuta a titolo di mutuo immediato e tra la somma erogata con il risparmio accumulato, destinata ad estinguere il primo mutuo.

La stipulazione dei due distinti contratti di finanziamento (mutuo immediato e mutuo di assegnazione) avviene, di regola, mediante la sottoscrizione di un unico negozio, generalmente denominato "contratto di mutuo fondiario" che, richiamando la pregressa sottoscrizione del contratto di risparmio edilizio, disciplina tutte le condizioni di entrambi i contratti e contiene altresì l'atto unilaterale di assenso all'iscrizione di ipoteca. Nel caso in esame le parti hanno deciso di sottoscrivere tale seconda tipologia contrattuale, affiancando al contratto di risparmio edilizio un contratto di mutuo fondiario, che, come sopra accennato, prevede la stipula di un mutuo immediato, al quale sarebbe dovuto seguire il mutuo di assegnazione. ( Cfr. doc. n. 2.3 di parte attrice).

\* \* \*

Chiariti come sopra i tratti essenziali dell'operazione di finanziamento posta in essere dalle parti, è ora possibile esaminare le eccezioni di nullità prospettate dall'esecutato.

Va, in primo luogo, esaminata la domanda di nullità del contratto per difetto di forma scritta e, in particolare, per violazione dell'art. 117 TUB.

In argomento, va premesso che il noto contrasto giurisprudenziale circa le modalità e il momento di perfezionamento dei contratti conclusi con l'Istituto Bancario possono in ogni caso ritenersi senz'altro superate dalla recente pronuncia n. 898 del 2018, con la quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione le quali, pur in una fattispecie relativa alla violazione dell'art. 23 TUF, riferito alla sottoscrizione dei contratti quadro in materia di investimento, hanno risolto il contrasto insorto in ordine alla validità dei c.d. contratti "monofirma", enunciando dei principi che ben possono attagliarsi alla stipula dei contratti bancari di cui all'art. 117 TUB, come peraltro riconosciuto dalla stessa Suprema Corte in alcune pronunce successive ( cfr. Cass. Civ. ord n. 14243/2018).

Nello specifico, la su richiamata decisione che ha ritenuto di aderire all'orientamento interpretativo, già fatto proprio, in altre occasioni, dall'intestato Tribunale, secondo cui la previsione della sanzione di nullità, prevista nell'esclusivo interesse del cliente, deve essere letta in modo da prediligere un'interpretazione della norma funzionale all'interesse protetto, si da ritenere affetto da nullità esclusivamente il contratto che non



sia sottoscritto dal solo cliente, ovvero dalla parte specificatamente tutelata dalla disposizione. La pronuncia in esame ha invero riconosciuto come l'interpretazione opposta, secondo cui il contratto sarebbe nullo anche qualora mancasse la sola sottoscrizione della Banca, *"pur muovendo dall'esigenza di modificare in melius prassi organizzative non del tutto commendevoli, oltre a non trovare un solido fondamento nella normativa che qui si esamina, sembrando una sorta di giustificazione a posteriori della nullità, si muove in un'ottica esasperatamente sanzionatoria, e perviene ad un risultato manifestamente sproporzionato rispetto alla funzione a cui la forma è qui preordinata"*.

Secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite, quindi, il requisito della forma scritta posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) *"deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti"* ( Cass. Civ. n. SS. UU. N. 898/2018).

Applicando tali principi al caso in esame, va ora osservato che , nel modulo di cui al doc. n. 2.1 di parte attrice, datato 25/03/2005, la cui sottoscrizione da parte del convenuto è stata disconosciuta solo negli scritti conclusivi, e quindi tardivamente, Bouselham Omar ha espressamente dichiarato di richiedere la stipulazione di un contratto di Risparmio edilizio, che si sarebbe perfezionato al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a), ricezione , da parte del richiedente, dell'accettazione della richiesta;
- b) versamento del diritto di stipula.

Il cliente ha inoltre dichiarato di avere ricevuto copia del contratto.

Tale documento può essere qualificato come proposta contrattuale.

In base ai principi espressi poco sopra, deve ritenersi che l'accettazione della proposta da parte della anca non necessariamente dovesse intervenire per iscritto o che comunque il cui consenso potesse desumersi alla stregua di comportamenti concludenti tenuti dalla Banca stessa.

Ebbene, deve ora osservarsi che, nel contratto di mutuo fondiario stipulato il 07/07/2005 ( doc. n. 2.3 di parte attrice) le parti hanno espressamente dato atto di avere concluso un Contratto di risparmio edilizio: Tale affermazione ben può costituire prova dell'avvenuta accettazione, da parte della Banca, della proposta contrattuale di Bouselham e della conseguente conclusione del contratto di risparmio edilizio.

L'eccezione di nullità per difetto di sottoscrizione del contratto da parte della Banca deve essere, in ragione di tutto quanto sin qui esposto, rigettata.

Va invece accolta l'eccezione di nullità per indeterminatezza dell'oggetto del contratto.

Il mutuatario si duole del fatto che il contratto di mutuo non consenta di conoscere la durata della prima fase del contratto di mutuo sottoscritto, e, in particolare, di conoscere





la data della "assegnazione" del mutuo in vista del quale deve provvedere a versare i ratei di deposito, il cui ammontare non viene quindi predeterminato.

Lamenta, in particolare, la genericità dell'art. 5 del contratto, il quale non definisce in modo certo la data di assegnazione ma, al punto 5.3, statuisce: "*l'assegnazione del contratto di risparmio edilizio avverrà presumibilmente in data 01.12.2019. L'indicazione di tale data si basa su di una prognosi e non vincola in nessun modo la [redacted] e dalla quale non può essere fatta derivare alcuna pretesa*".

La Banca assume che tale momento, pur non indicato in modo specifico, possa essere determinato solo in ragione delle condizioni generali di contratto, dalla stessa prodotte quale doc. n. 2.4., e in particolare dall'art. 4 di tali condizioni, che contiene una formula matematica la quale, secondo la prospettazione della Banca, consentirebbe di individuare la data di assegnazione del mutuo inserendo, nel calcolo, i dati indicati nella formula stessa, quali la somma dei saldi, il risparmio accumulato, l'importo richiesto a mutuo e la sua durata.

Va però evidenziato che tali condizioni generali non sono state sottoscritte dal convenuto e pertanto devono ritenersi nulle per difetto di forma scritta, ai sensi dell'art. 117 TUB.

Ed invero, le condizioni generali del contratto non sono testualmente riportate ma sono solo genericamente richiamate, peraltro in carattere difficilmente intelleggibile, nel contratto di risparmio edilizio sottoscritto dal mutuatario ( doc. n. 2.1 della Banca), dalla cui lettura non è possibile evincere in alcun modo il contenuto delle clausole stesse.

Il cliente ha poi peraltro espressamente negato, sin dalla comparsa di risposta, di avere sottoscritto le condizioni generali prodotte dalla Banca quale doc. n. 2.4, non essendovi, oltretutto, alcuna prova che tale documento corrisponda alle condizioni generali effettivamente sottoposte al cliente al momento della stipula.

Ritiene pertanto il Giudice che la clausola avente ad oggetto la disciplina dell'assegnazione del mutuo sia nulla per difetto di forma scritta e che tale nullità si traduca nel vizio di nullità per indeterminatezza dell'oggetto contratto, non essendo possibile determinare, in base alla lettura del testo del contratto di risparmio edilizio, l'ammontare della somma di risparmio edilizio da accantonare per ottenere l'assegnazione del mutuo "di assegnazione", né il momento nel quale il cliente potrebbe vedersi assegnare il mutuo stesso.

Va quindi accertata, per le ragioni che precedono, la nullità del contratto di risparmio edilizio.

Tale vizio si ripercuote indefettibilmente sul contratto di mutuo fondiario, allo stesso pacificamente collegato, in forza del quale la Banca ha intrapreso il processo esecutivo



sospeso con provvedimento del 22.10.2015, poi confermato, in sede di reclamo, con ordinanza depositata il 21.12.2015 .

Va quindi accertato che la Banca non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo di cui al precetto notificato al convenuto in data 09.03.2010 e al successivo atto di pignoramento immobiliare notificato il 14.05.2010.

Va poi dichiarata l'inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebitto, articolata dalla Banca solo nella prima memoria ex art. 183, VI comma, cpc.

Ed invero, va rilevato che il presente procedimento di merito è stato avviato a seguito della sospensione del procedimento esecutivo n. RG 342/2010, promosso dall'esecutato con ricorso ex art. 615 cpc. Ne consegue che, nella presenta fase, la Banca, pur attrice in senso formale, in quanto titolare dell'interesse alla prosecuzione del giudizio sospeso, mantiene la qualifica di convenuto in senso sostanziale;

l'Istituto, essendo a conoscenza delle eccezioni di nullità dispiegate dall'esecutato nella precedente fase, ove già era stato delineato il *thema decidendum*, avrebbe dovuto proporre la propria domanda di ripetizione dell'indebitto sin dall'atto introduttivo.

Anche a voler ritenere che l'interesse a proporre tale domanda sia nato solo dopo la costituzione dell'esecutato nella presente fase, la domanda stessa, nuova e fondata su di un titolo diverso dalla domanda proposta dalla Banca in via principale, a norma dell'art. 183, commi V-VI, cpc, si sarebbe dovuta proporre nel corso della prima udienza, essendo del tutto tardiva la proposizione nella prima domanda ex art. 183, VI Comma, n. 1, deputata, testualmente, alle sole precisazioni e modificazioni delle domande, eccezioni e conclusioni già proposte.

Le domande tutte proposte da [REDACTED] contro [REDACTED] vanno, per l'effetto, rigettate.

La Banca, soccombente, va condannata a rifondere al convenuto le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/14 e successive modifiche.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda respinta o disattesa così provvede:

- accerta la nullità per indeterminatezza dell'oggetto del contratto di risparmio edilizio sottoscritto da [REDACTED] in data 25/03/2005 e la conseguente nullità del contratto di mutuo fondiario sottoscritto il 01.07.2005;
- accerta, per l'effetto, che la Banca non ha diritto di procedere all'esecuzione in forza dei titoli di cui al punto che precede;
- dichiara l'inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebitto proposta dalla Banca;



Sentenza n. 1888/2019 pubbl. il 04/09/2019

RG n. 11080/2015

Repert. n. 3876/2019 del 04/09/2019

- respinge le domande tutte proposte da [REDACTED] contro [REDACTED]

- condanna [REDACTED] a rifondere a [REDACTED] le spese di lite che liquida in euro 11.810,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge;

Così deciso in Venezia, il 03.09.2019

Il Giudice

[REDACTED]

